

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****21.03.2008****N. 272**

**Modifica della D.G.R. n. 908 del 03/08/2001 "Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private".**

**La giunta regionale**

PREMESSO che l'art. 11 comma 2 della L.R. 22/3/2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che la Giunta Regionale, acquisito il Parere Permanente dell'Osservatorio per lo Studio e il Controllo delle Popolazioni Animali, stabilisca con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui debbono essere dotate le strutture di ricovero di animali pubbliche e private;

ATTESO CHE la Giunta regionale, con delibera n. 908 del 03/08/2001, ha individuato i requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private;

RITENUTO OPPORTUNO disporre una modifica alla suddetta delibera al fine di consentire, nell'ambito della realizzazione di nuove strutture di ricovero per animali pubbliche/private e/o associative, un miglior conseguimento delle peculiarità estetico - funzionali dei nuovi impianti anche nell'ottica dell'ottimizzazione del benessere animale e della salvaguardia dell'habitat circostante;

CONSIDERATO che le recenti tecnologie prevedono metodi di riscaldamento alternativi che permettono un maggior risparmio energetico;

RAVVISATA PERTANTO la necessità di modificare l'allegato "Requisiti strutturali ed attrezzature di cui debbono essere dotate le nuove strutture di ricovero per animali pubbliche e private e/o associative" della delibera di Giunta regionale n.908 del 03/08/2001 dove si parla di impianto con:

- La sostituzione della lettera g) del punto 3 con il seguente periodo : "completamente recintato con muro e rete metallica di altezza complessiva non inferiore a mt.2,00. Il muro deve essere alto almeno cm.20 e profondo cm.20. La rete deve essere fissata a supporti di metallo o legno verticali saldamente ancorati al muro".
- L'aggiunta al punto 7 dopo "il box interno deve avere una altezza minima di 2 m. ed una superficie minima di mq 4 per cane" del seguente periodo : "e deve essere realizzato in materiale non deperibile , lavabile e disinfettabile".
- La sostituzione del punto 15 con il nuovo punto 18: "nella costruzione del canile e gattile occorre tenere conto dei seguenti fattori ambientali: - eccessiva umidità, correnti d'aria, eccessivi sbalzi di temperatura ed adeguato riscaldamento".
- L'eliminazione del punto 8 perché già compreso nei punti 7 e 18.

SENTITO L'Osservatorio Permanente per lo Studio e il Controllo delle Popolazioni Animali, che deve esprimersi ai sensi dell'articolo 2 della L.R.23/2000;

Per tutto ciò, su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo,

**D E L I B E R A**

di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato "Requisiti strutturali ed attrezzature di cui debbono essere dotate le nuove strutture di ricovero per animali pubbliche e private e/o asso-

ciative” della delibera di Giunta regionale n.908 del 03/08/2001 dove si parla di IMPIANTO con:

- La sostituzione della lettera g) del punto 3 con il seguente periodo : “completamente recintato con muro e rete metallica di altezza complessiva non inferiore a mt.2,00. Il muro deve essere alto almeno cm.20 e profondo cm.20. La rete deve essere fissata a supporti di metallo o legno verticali saldamente ancorati al muro”.
- L'aggiunta al punto 7 dopo “il box interno deve avere una altezza minima di 2 m. ed una superficie minima di mq 4 per cane” del seguente periodo: “e deve essere realizzato in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile”.
- La sostituzione del punto 15 con il nuovo punto 18 : “nella costruzione del canile e gattile occorre tenere conto dei seguenti fattori ambientali: - eccessiva umidità, correnti d'aria, eccessivi sbalzi di temperatura ed adeguato riscaldamento”.
- L'eliminazione del punto 8 perché già compreso nei punti 7 e 18.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.03.2008

N. 277

**LR 25/2007. Modalità di attuazione della delega alle province delle funzioni in materia di noleggio autobus con conducente.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;
- la legge 11 agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” ed in particolare l'articolo 4 che prevede che le Regioni adottino atti legislativi o regolamentari volti a disciplinare le modalità del rilascio delle autorizzazioni ed a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti da norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;
- il decreto ministeriale 28 aprile 2005 n. 161 “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea” ed in particolare l'articolo 31 che:

- delega alle province competenti per territorio le funzioni amministrative relative al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente;
- dispone che la Giunta regionale definisca le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio;

VISTO inoltre il comma 1 dell'articolo 36 della citata l.r. 25/2007 il quale prevede che le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali ai sensi della vigente